REGOLAMENTO (CEE) N. 3075/75 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1975

relativo al trattamento tariffario applicabile nella Comunità nella sua composizione originaria a taluni prodotti importati dai nuovi Stati membri e destinati ad essere utilizzati per la costruzione, la manutenzione o la riparazione di alcune aerodine

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione ed agli adattamenti dei trattati (1), in particolare l'articolo 33, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3074/75 (2) ha tra l'altro sospeso, per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1976, la riscossione dei dazi stabiliti dalla tariffa doganale comune per un certo numero di prodotti destinati ad essere utilizzati per la costruzione, la manutenzione o la riparazione di taluni aeroplani del peso a vuoto superiore a 15 000 kg; che tale sospensione è stata effettuata fino al livello del:

— 14,1 % per i tubi flessibili e soffietti in siliconi rinforzati della sottovoce 39.07 E II;

— 9,6 % per le lamiere di alluminio pretrafilate a spessore variabile, di spessore pari o superiore ad 8 mm ed inferiore a 180 mm della voce 76.03;

— 5,2 % per i rivetti tubolari o a gambo biforcuto della voce 83.09;

considerando che, al fine di mantenere la preferenza comunitaria per questi prodotti, occorre sospendere totalmente, durante lo stesso periodo, la riscossione dei dazi doganali applicabili nella Comunità nella sua composizione originaria ai prodotti in questione importati dai nuovi Stati membri per essere utilizzati agli stessi scopi,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1976, è totalmente sospesa la riscossione dei dazi doganali applicabili nella Comunità nella sua composizione originaria ai prodotti figuranti in allegato, importati dai nuovi Stati membri e destinati ad essere utilizzati per la costruzione, la manutenzione o la riparazione di aeroplani del peso a vuoto superiore a 15 000 kg, elencati nella colonna 3 del suddetto allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. COLOMBO

(1) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.
(2) Vedasi pag. 1 della presente Gazzetta ufficiale.

ALLEGATO

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Aerei interessati
1	2	3
39.07	Lavori delle sostanze comprese nelle voci dal n. 39.01 al n. 39.06 incluso:	
	E. di altre sostanze:	
	ex II. altri:	
	— Tubi flessibili e soffietti in siliconi rinforzati	Airbus
ex 76.03	Lamiere, lastre, fogli e nastri, di alluminio, di spessore superiore a 0,20 mm:	
	— Lamiere pretrafilate a spessore variabile, di spessore pari o superiore a 8 mm e inferiore a 180 mm	Airbus
ex 83.09	Fermagli, montature a fermaglio, fibbie, fibbie a fermaglio, magliette, ganci, occhielli ed oggetti simili, di metalli comuni, per vestiti, calzature, copertoni, marocchineria e per qualsiasi confezione od oggetti di equipaggiamenti; rivetti tubolari o a gambo biforcuto, di metalli comuni:	
	— Rivetti tubolari o a gambo biforcuto	F 28